



FNOMCeO

Al Presidente

COMUNICAZIONE N. 71

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: nota della FNOMCeO trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca inerente alla attivazione del Master abilitante per le funzioni di medico competente.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno trasmettere per opportuna conoscenza la nota inviata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca inerente alla attivazione del Master abilitante per le funzioni di medico competente (All. n. 1).

Come è noto i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, conseguita dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, sono tenuti a svolgere il percorso formativo di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08 (Master abilitante per le funzioni del medico competente) ai fini dello svolgimento delle funzioni di medico competente.

Allo stato attuale risulta però che molte Università non hanno attivato il Master, lasciando una platea di medici nella impossibilità di adempiere al percorso formativo richiesto dal Legislatore.

Si ricorda che la Federazione con nota del 23 settembre 2010 trasmessa al Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio, aveva chiesto di chiarire se, nelle more della emanazione del decreto sul percorso formativo, i soggetti di cui

sopra potessero effettuare l'attività di medico competente.

La FNOMCeO, infatti, riteneva che per tali soggetti dovesse essere predisposta una disciplina transitoria che permettesse loro di svolgere le funzioni di medico competente. Tutto questo anche alla luce del contenzioso amministrativo in essere. **Il TAR Campania con sentenza n. 556/09 aveva stabilito che dovesse essere fatta chiarezza "sia in ordine al valore dei corsi formativi, cioè se essi siano titolo per l'iscrizione nell'elenco dei medici competenti, o se, come appare desumibile dal tenore letterale dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08, siano soltanto una condizione per l'esercizio dell'attività di medico competente, sia in ordine al regime transitorio da applicare nelle more della istituzione dei corsi de quo".**

Ciò detto però il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio II- ha invece chiarito che, non avendo il Legislatore previsto un regime transitorio, gli specialisti in igiene e medicina preventiva o in medicina legale con specializzazione conseguita dopo l'aprile 2008, nelle more della attivazione del percorso formativo, non possano esercitare l'attività di medico competente e correlativamente non debbano essere inseriti nell'elenco nazionale dei medici competenti così come negli elenchi provinciali dei medici competenti. (All. n. 2)

Ciò non toglie che ad oggi si rileva che il problema inerente alla fattispecie sopraesposta è ancora presente e permane quindi un pregiudizio lamentato da numerosi specialisti.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Amedeo Bianco'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains text, including 'MINISTERO DELLA SALUTE' at the top and 'UFFICIO II' at the bottom, with some illegible text in the center.

All. n. 2

Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) **specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;**

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

Orbene, considerato che non è stato introdotto un regime transitorio da applicare nelle more della istituzione del percorso formativo, si chiede a codesto Ministero di intervenire affinché si proceda ad un monitoraggio sull'iter di attivazione del Master abilitante per le funzioni di medico competente, di cui al decreto interministeriale citato in premessa, e eventualmente di porre in essere gli atti necessari volti alla risoluzione di tale problematica che sta pregiudicando gli interessi di numerosi medici.

Distinti saluti

Amedeo Bianco



MF

All.m.2


2A - 60P

Ministero della Salute

DGPREV

0047255-P-15/11/2010

I.8.f.n.1



80350454



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio II - Qualità degli ambienti di lavoro e di vita - radioprotezione
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Alla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Piazza Colà di Rienzo n. 80/A
00192 Roma

Registro-classif:
DGPREV.II/P/2010/.....

FNOMCEO 19/11/10
RGP.0010771 2010
CI. 04.13.01/2.6

Oggetto: Decreto di attivazione dei percorsi formativi di cui all'art. 38 D.lgs n.81/2008 e relativo svolgimento dell'attività di medico competente.

In riferimento alla nota FNOMCEO 23/09/10, prot. RGP.0008990 2010 CI.04.13.01/2.6 di pari oggetto, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito all'emanazione del decreto in parola e se, nelle more dell'emanazione del decreto, gli specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale, specializzati in data successiva all'entrata in vigore del Dlgs 81/08, possano o meno svolgere le funzioni di medico competente e pertanto avere o meno titolo all'iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti e negli elenchi provinciali dei medici competenti, si chiarisce quanto segue:

Stante le previsioni del comma 2 dell'art. 38 del D.lgs 81 del 9 aprile 2008, che dispone per i medici specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale l'obbligatorietà del requisito della frequenza di appositi percorsi formativi universitari, da definire con decreto ministeriale, ne consegue sul piano logico che, ove gli stessi non si fossero trovati nella condizione particolare, alla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs 81, di svolgere attività di medico competente o di averla svolta per almeno un anno nell'arco dei tre anni antecedenti, tali medici non risultano di fatto autorizzati a poter svolgere le funzioni di medico competente con il solo possesso del titolo di specializzazione.

Non essendo stato previsto dal legislatore alcun regime transitorio, nelle more dell'emanazione del decreto in oggetto in carenza del requisito dell'avvenuta ulteriore formazione universitaria, resta conseguentemente esclusa sia la possibilità di esercitare le funzioni di medico competente sia la possibilità di far parte di elenchi di medici competenti, in ambito provinciale o nazionale.

Tanto chiarito, si coglie l'occasione per informare che nella corrente settimana, con la sottoscrizione del provvedimento da parte di entrambi i ministri interessati, si è concluso l'iter di approvazione del decreto in oggetto, quale condizione preliminare per l'attivazione dei previsti percorsi formativi integrativi abilitanti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente da parte degli specialisti in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio II
Dr. Giancarlo Marano